



---

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 6/2019 del Collegio

---

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

**NEWS LETTER**

### INDICE:

- Notizie dall'Ordine
- CTU
- Edilizia
- Elettrotecnica
- LL.PP.
- Sicurezza



# ORDINE

### DALL'ORDINE

#### NUOVI INDIRIZZI MAIL

informiamo gli iscritti che gli indirizzi mail dell'Ordine vengono sostituiti dai seguenti indirizzi:

collegioperitico@tin.it

sostituito con

**info@ordineperitico.it**

collegiodico@pec.cnpi.it

sostituito con

**ordinedico@pec.cnpi.it**



# CTU

### CTU

#### **CALCOLO DEGLI ONERI A VACAZIONE**

*Ordinanza Corte di Cassazione n° 7636/2019 del 18.03.2019*

Con l'ordinanza di Cassazione vengono sanciti 2 importanti principi in materia di liquidazione dei compensi al CTU: se il CTU si avvale di specialisti il suo compenso non deve essere calcolato come se fosse un incarico collegiale la prestazione del CTU deve essere liquidata tenendo conto del tempo effettivamente impiegato e non in base a quello che sarebbe solo ipoteticamente richiesto

I nuovi chiarimenti circa la modalità di determinazione del compenso al CTU, Consulente Tecnico d'Ufficio, arrivano dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7636/2019.

#### **Il caso**

Il caso in esame riguarda il decreto di liquidazione delle competenze di un CTU per l'espletamento del suo mandato in una causa di responsabilità medica e l'opposizione da parte delle persone tenute al versamento.

A detta di questi ultimi, infatti, il compenso corrisposto al consulente era eccessivo e del tutto illegittimo il criterio utilizzato per determinare il compenso: avrebbe dovuto essere corretto, con un'evidente riduzione del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio.

#### **Iter processuale**

Il Tribunale di Lodi accoglieva il ricorso avanzato dalla parte versamento e rideterminava il compenso spettante al CTU in un minore importo.

La dottoressa nominata proponeva ricorso in Cassazione.

Gli ermellini, con l'ordinanza in esame, accolgono il ricorso principale (nonché il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale): il Tribunale ha applicato un criterio errato poiché ha fatto riferimento all'incarico collegiale e non al mandato singolo conferito al singolo CTU. In particolare:

in tema di liquidazione del compenso dovuto al CTU, qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare l'ausiliario ad avvalersi di uno o più soggetti per l'espletamento di correlate indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 115/2002 (il quale si rivolge propriamente, al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art. 56 dello stesso d.P.R.

Inoltre, a detta dei giudici di Cassazione deve ritenersi applicabile il seguente e consolidato principio giurisprudenziale: ai fini della liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacanze devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale contenuto e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal tenuto al giudice d'ufficio.

In definitiva, con l'ordinanza di Cassazione vengono sanciti 2 importanti principi in materia di liquidazione dei compensi al CTU:

- se il CTU si avvale di specialisti il suo compenso non deve essere calcolato come se fosse un incarico collegiale
- la prestazione del CTU deve essere liquidata tenendo conto del tempo effettivamente impiegato e non in base a quello che sarebbe solo ipoteticamente richiesto

Link di riferimento: [https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato\\_33985\\_1.pdf](https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_33985_1.pdf)



# EDILIZIA

EDILIZIA

## **STANZIATI I FONDI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

*Avviso Ministero Infrastrutture Trasporti del 02.04.2019 (Decreto Interministeriale n° 67/2018)*

Il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato 40 milioni di euro per il 2019 destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Il MIT, Ministero Infrastrutture e Trasporti, ha pubblicato il 2 aprile 2019 un avviso con cui annuncia che sono stati confermati e ripartiti alle Regioni, secondo lo schema disposto dal Decreto interministeriale n. 67/2018, 40 milioni di euro per il 2019 destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, in base a quanto previsto dal fondo stanziato per gli anni 2017/2021.

Grazie a queste risorse, le Regioni potranno provvedere alla ripartizione dei finanziamenti verso i Comuni per contribuire alle spese dei privati cittadini. Si tratta, infatti, di finanziamenti che andranno a compensare le spese effettuate dai cittadini per eliminare le barriere architettoniche in edifici ed abitazioni private.

Per quanto riguarda invece l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, la competente direzione generale ha richiesto, a valere sul Fondo investimenti 2019, uno stanziamento di 7 milioni di euro.

Ricordiamo che il piano nasceva nel 2018 per rispondere alle esigenze dei cittadini; si tratta di 180 milioni di euro così ripartiti:

- 20 milioni di euro per l'anno 2017
- 60 milioni di euro per l'anno 2018
- 40 milioni di euro per l'anno 2019

- 60 milioni di euro per l'anno 2020

Di seguito la tabella di ripartizione contenuta nel decreto interministeriale.

REGIONE	Fabbisogno inevaso	Ripartizione risorse disponibili anno 2017	Ripartizione risorse disponibili anno 2018	Ripartizione risorse disponibili anno 2019	Ripartizione risorse disponibili anno 2020	Totale risorse disponibili anni 2017-2020
ABRUZZO	5.686.566,84	493.290,06	1.479.870,17	986.580,11	1.479.870,17	4.439.610,51
BASILICATA	19.552.422,70	1.696.105,22	5.088.315,66	3.392.210,44	5.088.315,66	15.264.946,98
CAMPANIA	17.303.656,49	1.501.032,51	4.503.097,53	3.002.065,02	4.503.097,53	13.509.292,59
EMILIA ROMAGNA	37.613.060,71	3.262.803,27	9.788.409,80	6.525.606,53	9.788.409,80	29.365.229,40
LAZIO	24.660.460,51	2.139.209,88	6.417.629,64	4.278.419,76	6.417.629,64	19.252.888,92
LIGURIA	352.705,22	30.595,96	91.787,88	61.191,92	91.787,88	275.363,64
LOMBARDIA	32.449.136,36	2.814.850,64	8.444.551,93	5.629.701,29	8.444.551,93	25.333.655,79
MARCHE	14.530.428,69	1.260.464,56	3.781.393,69	2.520.929,13	3.781.393,69	11.344.181,07
MOLISE	1.506.501,16	130.683,78	392.051,34	261.367,56	392.051,34	1.176.154,02
PIEMONTE	32.948.758,14	2.858.191,11	8.574.573,33	5.716.382,22	8.574.573,33	25.723.719,99
PUGLIA	5.227.773,10	453.491,28	1.360.473,85	906.982,57	1.360.473,85	4.081.421,55
SARDEGNA	4.171.811,03	361.890,22	1.085.670,65	723.780,43	1.085.670,65	3.257.011,95
SICILIA	5.675.801,50	492.356,20	1.477.068,60	984.712,40	1.477.068,60	4.431.205,80
TOSCANA	3.814.081,41	330.858,41	992.575,22	661.716,81	992.575,22	2.977.725,66
UMBRIA	14.192.072,57	1.231.113,34	3.693.340,02	2.462.226,68	3.693.340,02	11.080.020,06
VENETO	10.871.482,03	943.063,56	2.829.190,69	1.886.127,13	2.829.190,69	8.487.572,07
<b>TOTALE</b>	<b>230.556.718,46</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>

Link di riferimento: <http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2018-05/Decreto%20interministeriale%2067%20del%2027-02-2018.pdf>

## FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE, BASTA LA SCIA

*Sentenza Corte di Cassazione n° 14725/2019 del 04.04.2019*

La Cassazione ribadisce che per il frazionamento di un'unità immobiliare che non altera né sagoma né prospetti esterni è sufficiente la SCIA. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14725/2019 chiarisce quali titoli abilitativi siano necessari in caso di frazionamento di unità immobiliari abitative.

### I fatti in breve

I proprietari di un immobile, a seguito di lavori, avevano frazionato un appartamento in 4 unità distinte. Secondo il Comune tale operazione era stata eseguita senza permesso di costruire (era stata presentata soltanto una SCIA), pertanto era stato contestato il reato di abuso edilizio.

Per i giudici di primo grado il problema stava nel fatto che gli autori dell'intervento avevano presentato una SCIA poiché avevano qualificato illegittimamente l'operazione come un progetto di risanamento conservativo mentre si sarebbe trattato di una ristrutturazione, che avrebbe richiesto l'ottenimento di un permesso di costruire.

Con sentenza del 30 gennaio 2018, la Corte d'Appello di Firenze, respingendo il ricorso dei proprietari, aveva confermato la sentenza di primo grado che prevedeva la condanna ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), dpr n. 380/2001 (per aver realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia in as-

senza di permesso di costruire) e per il reato di cui all'art. 19, comma 6, n. 241/1990 in relazione alle false attestazioni commesse dal tecnico nell'asseverazione allegata alla suddetta SCIA.

Per i proprietari, invece, il Comune aveva erroneamente qualificato l'intervento come ristrutturazione edilizia soggetta al permesso di costruire, piuttosto che come risanamento conservativo soggetto a SCIA, senza considerare che i lavori non avevano comportato un aumento della superficie utile lorda.

I proprietari pertanto presentavano ricorso in Cassazione.

### **La decisione della Cassazione**

Per la Cassazione, pur convenendo sulla qualificazione giuridica dell'intervento in termini di ristrutturazione edilizia piuttosto che di risanamento conservativo "tenendo conto che si è trattato di un insieme sistematico di opere che ha indubbiamente portato ad un organismo edilizio diverso dal precedente, sia per la trasformazione di un appartamento in quattro distinte unità abitative, sia per la modifica di elementi costitutivi", non sarebbe stato necessario il permesso di costruire.

Infatti per i giudici di Cassazione, i tribunali di primo e secondo grado avrebbero:

trascurato di considerare che non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti al previo rilascio del permesso di costruire, sì che l'esecuzione dei lavori in assenza del medesimo integra il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380 del 2001.

Il permesso di costruire infatti sarebbe necessario soltanto per quegli interventi che: "portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti".

Si tratta degli interventi definiti di ristrutturazione edilizia "pesante" che, a differenza delle residuali ipotesi rientranti nella categoria per la cui realizzazione è sufficiente la SCIA, sono assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire con conseguente realizzazione della fattispecie penale contestata nel caso di assenza del titolo.

Se, per contro, si tratti di ristrutturazione edilizia "leggera" per cui è sufficiente la SCIA, quand'anche non fosse stata corretta la qualificazione dei lavori in termini di risanamento conservativo data dai richiedenti, il fatto non integrerebbe gli estremi del reato contestato.

Per la Cassazione i fatti oggetto di causa ricadono nella seconda categoria; il ricorso viene accolto e le sentenze di primo e secondo grado vengono ribaltate.

*Link di riferimento: <https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/04/sentenza-14725-20191.pdf>*



## **ELETTROTECNICA**

### ELETTROTECNICA

#### **NUOVE NORME CEI**

Sono state pubblicate le nuove edizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 le quali, come noto, costituiscono la regola tecnica per la connessione degli utenti rispettivamente alle reti in media/alta tensione e bassa tensione.

Le nuove norme (quinta edizione) sono entrate in vigore il 17 aprile 2019 (giorno della loro pubblicazione), ma in accordo con la delibera 149/2019/R/eel dell'Autorità le norme precedenti (quarta edizione) si continuano ad applicare:

- a) agli impianti esistenti ai sensi del regolamento RfG ovvero del regolamento DCC, come implementati con le deliberazioni 592/2018/R/eel e 82/2019/R/eel;
- b) alle connessioni degli utenti passivi e/o attivi alle reti elettriche di bassa e media tensione, ai sensi del TIC o del TICA, attivate entro il 21 dicembre 2019.



## LL.PP.

### **DEROGA AL DECRETO PARAMETRI PER I COMPENSI DELLA P.A.**

*Sentenza Consiglio di Stato n° 2094/2019 del 29.03.2019*

Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che il decreto parametri è solo una “traccia”, la stazione appaltante può derogare tali tariffe minime motivandone il perché

Con la sentenza n. 2094/2019 il Consiglio di Stato ritorna, ribaltando una decisione del Tar, su una questione molto cara ai tecnici: quantosono vincolanti le tariffe individuate dal decreto parametri (dm 17 giugno 2016)? Ricordiamo come con la sentenza n. 331/2018 il Tar Abruzzo aveva stabilito che: le amministrazioni aggiudicatrici non sono libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa del comma 8 dell’art. 24 del decreto legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)

I fatti in breve

Con un ricorso:

- dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
- dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo contro:
- la Regione Abruzzo
- la Centrale di Committenza “Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata”
- il Comune di Civitella del Tronto

si chiedeva l’annullamento di una gara indetta dal Comune di Civitella del Tronto per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, per un compenso a base di gara che, inizialmente quantificato in 470.977,56 euro secondo il dm 17/6/2016 (decreto parametri).

Tale importo è stato poi ridotto a 228.000,00 euro entro il tetto fissato dalla delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 693/2016, che limitava la determinazione dei compensi per prestazioni intellettuali ad una percentuale compresa tra il 6% e l’8% dell’importo lordo dei lavori, in ragione della natura dell’opera e dall’entità dell’impegno intellettuale necessario per l’espletamento del compito da affidarsi.

Da tale delibera regionale conseguiva la delibera comunale del Comune che nel bando di gara prevedeva per le spese tecniche e spese generali l’8% dell’importo dei lavori.

Secondo gli ordini professionali il bando di gara avrebbe disatteso il precetto dell’art. 24 del dlgs n. 50/2016 che prescrive alle stazioni appaltanti di utilizzare, quale criterio o base di riferimento, i parametri stabiliti dal dm 17 giugno 2016 al fine di stabilire i compensi delle prestazioni professionali.

#### **LA DECISIONE DEL TAR**

Il TAR Abruzzo ricordava che il comma 8 dell’art. 24 del dlgs n. 50/2016 riporta che:

Il Ministro approva con proprio decreto le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento

È chiara l’intenzione del legislatore, secondo il Tar, di stabilire uno standard dei compensi professionali che sia garanzia di qualità delle prestazioni intellettuali richieste ai professionisti che progettano opere pubbliche.

Inoltre i giudici specificavano, nell’accogliere il ricorso, che:

Certamente il tenore del citato art. 24 non sancisce alcun obbligo delle amministrazioni di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nel decreto ministeriale e tanto consente di ritenere non rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma in rassegna prospettata dalla Regione sul presupposto che un tale obbligo possa esservi individuato. Tuttavia ciò non implica che le am-

ministrazioni aggiudicatrici siano senz'altro libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un'interpretazione abrogativa della citata disposizione

La scelta della Regione, secondo il TAR, di prevedere di destinare una quota quanto più limitata possibile di finanziamento alle spese tecniche con l'unico scopo di assicurare la realizzazione del maggior numero d'interventi, trascurava, in fase di programmazione, l'obiettivo di qualità delle prestazioni tecnico-professionali che l'art. 24 del dlgs n. 50/2016 intende perseguire richiamando le stazioni appaltanti alla doverosa verifica di compatibilità del compenso stabilito in concreto con i corrispettivi e commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo.

### **Il ricorso al Consiglio di Stato**

La Regione Abruzzo quindi ha ricorso contro la sentenza del Tar.

Il Consiglio di Stato chiarisce che:

non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti, evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali.

Inoltre secondo i giudici la disposizione è chiara nell'imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare.

In sostanza esclude che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano "minimi tariffari inderogabili", come invece accadrebbe ove volesse seguirsi la tesi degli ordini professionali

La determinazione del Comune di Civitella del Tronto è dunque legittima poiché:

- a. è dato conto nell'elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara;
- b. le tabelle ministeriali sono state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi;
- c. la riduzione è stata motivata dall'applicazione degli atti di indirizzo regionali i quali a loro volta definiscono la percentuale di finanziamento da destinare alle attività accessorie in una misura percentuale delle risorse trasferite per l'intervento allo scopo di ampliare la distribuzione delle risorse sul maggior numero di interventi possibili.

Il CdS accoglie quindi il ricorso della Regione e riforma la sentenza del Tar.

*Link di riferimento: [https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&-schema=cds&nrg=201807865&nomeFile=201902094\\_11.html&subDir=Provvedimenti](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&-schema=cds&nrg=201807865&nomeFile=201902094_11.html&subDir=Provvedimenti)*

---

## **ASSEGNATI I FONDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

*Decreto Ministero Istruzione e Ricerca n° 2/2019 (G.U. n° 80 del 04.04.2019)*

Aggiudicazione degli interventi entro il primo novembre 2019 e completamento entro ottobre 2020. In allegato l'elenco degli enti locali e dei progetti per la messa in sicurezza delle scuole

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 80 del 4 aprile 2019) il decreto del Miur n. 2/2019 che assegna 172.708.620,16 euro, provenienti dal decreto Mutui BEI 2015, agli enti locali per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza delle scuole o di costruzione di nuovi edifici scolastici.

Si tratta di economie derivanti dalla prima trincea dei mutui BEI e spettanti agli enti locali inseriti nell'elenco allegato al provvedimento.

### **Decreto Mutui**

Ricordiamo che il decreto Mutui, istituito dalla legge 128/2013 di conversione del 104/2013, prevede che le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Mef, d'intesa con il Miur, a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con:

- la Banca europea per gli investimenti
- la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa
- la Cassa depositi e prestiti Spa

- i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria al fine di favorire i seguenti interventi:
- interventi straordinari di ristrutturazione
- di miglioramento
- di messa in sicurezza
- di adeguamento sismico
- di efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica
- di efficientamento energetico di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari di proprietà degli enti locali
- di costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
- di realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole
- di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti

I fondi potranno essere usati da Comuni, Province e Città metropolitane, sulla base delle graduatorie predisposte dalle Regioni, senza causare impatti sul patto di stabilità interno.

Per il triennio 2018-2020 sono disponibili complessivamente 1,7 miliardi di euro, che garantiranno i mutui BEI per l'edilizia scolastica.

### **Decreto 3 gennaio 2019, n. 2**

Il dm 2/2019 assegna i 172 milioni di euro agli Enti locali delle Regioni con la lista dei circa 300 progetti che riguardano in gran parte interventi di messa in sicurezza, adeguamento impiantistico o riqualificazioni di spazi esistenti.

Gli enti locali devono provvedere ad avviare e/o completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con aggiudicazione entro il 1° novembre 2019 (180 dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta), pena decadenza del finanziamento.

Gli enti, inoltre, sono tenuti a completare detti lavori entro il 15 ottobre 2020.

Di seguito l'elenco delle Regioni con il relativo importo:

Abruzzo	5.798.947,38 euro
Basilicata	3.915.405,85 euro
Calabria	8.301.234,25 euro
Campania	16.283.814,22 euro
Emilia Romagna	11.041.721,03 euro
Friuli Venezia Giulia	3.103.357,08 euro
Lazio	11.367.449,11 euro
Liguria	8.085.048,20 euro
Lombardia	29.159.498,83 euro
Marche	5.585.240,79 euro
Molise	726.569,47 euro
Piemonte	11.167.041,38 euro
Puglia	9.143.991,01 euro
Sardegna	5.827.056,77 euro
Sicilia	14.150.595,26 euro
Toscana	9.381.457,78 euro
Umbria	4.834.283,83 euro
Veneto	12.943.039,76 euro
Valle d'Aosta	6.651.473,00 euro



## SICUREZZA

### **GUIDA ALLO SMALTIMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI (RAEE)**

*Istruzioni operative del GSE ai sensi dell'art. 40 D, Lgs. 49/2014*

Il Gestore Servizi Energetici ha elaborato le istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati

Il GSE, gestore servizi energetici, ha pubblicato un documento relativo ai rifiuti RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, dal titolo: "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell'art. 40 del dlgs. 49/2014)."

#### **I RAEE fotovoltaici**

Viene ricordato in particolare che il dlgs n. 49/2014, in attuazione della Direttiva 2012/19/UE, disciplina la gestione e lo smaltimento dei RAEE, e all'art. 4, definisce i "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici" come:

i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.

Per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici, quindi, si prospettano due soluzioni:

- i pannelli installati in impianti di potenza inferiore a 10 kW, sono considerati rifiuti domestici e vanno trasferiti ai "Centri di Raccolta"
- i pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, RAEE professionali. Essi devono essere, per il tramite di un sistema individuale, collettivo, di soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER o di un trasportatore, conferiti ad un impianto di trattamento autorizzato.

Si sottolinea che le Istruzioni Operative del GSE si riferiscono esclusivamente ai RAEE provenienti dagli impianti fotovoltaici ammessi ai meccanismi incentivanti del Conto Energia.

#### **I RAEE fotovoltaici incentivati dal GSE**

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti, come indicato all'art. 40, comma 3, del dlgs. 49/2014, il GSE trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli.

L'obiettivo è quello di garantire il finanziamento di operazioni ambientalmente compatibili nelle fasi di:

- raccolta
- trasporto
- trattamento adeguato
- recupero
- smaltimento

La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione viene restituita al detentore qualora sia accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto in oggetto.

Il GSE, accertato l'avvenuto smaltimento dell'impianto fotovoltaico, anche se verificatosi dopo la scadenza del periodo di incentivazione, restituirà la quota trattenuta al Soggetto che in quel momento è titolare dell'impianto.

Le Istruzioni Operative si applicano ai pannelli fotovoltaici degli impianti che beneficiano dei seguenti meccanismi incentivanti:

- I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006)
- II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007)
- III Conto Energia (DM 6 agosto 2010)
- IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011): gli impianti di cui al titolo II – impianti solari fotovoltaici – e

titolo III – impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative – entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV – impianti a concentrazione

- V Conto Energia (DM 5 luglio 2012): gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione, ivi inclusi gli impianti solari fotovoltaici entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012.

### **Le responsabilità in materia**

Ai sensi dell'art. 188 del dlgs n. 152/2006, il produttore iniziale o il detentore dei rifiuti e, quindi, il Soggetto Responsabile in caso di pannelli fotovoltaici installati in impianti incentivati ai sensi del "Conto Energia" :

1. provvedono direttamente al loro trattamento
2. li consegnano a un intermediario, a un commerciante, a un ente, a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, il produttore iniziale o il detentore conserva la responsabilità dell'intera catena di trattamento, restando inteso che, qualora lo stesso trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari, tale responsabilità, comunque, permane.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 152/06, sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e che chiunque violi tale norma, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste:

è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

*Link di riferimento: [https://www.gse.it/documenti\\_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20ENERGIA/Regole%20e%20procedure/Istruzioni%20operative%20RAEE\\_290319.pdf](https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20ENERGIA/Regole%20e%20procedure/Istruzioni%20operative%20RAEE_290319.pdf)*

---

## **CORSI DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI: MASSIMO 35 PARTECIPANTI**

*Ministero del Lavoro – interpello n° 3/2019*

Il Ministero del lavoro chiarisce come può avvenire la formazione e l'aggiornamento dei coordinatori della sicurezza: corsi di massimo 35 persone, seminari senza numero massimo di partecipanti

Con l'interpello n. 3/2019 alla "Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro" del Ministero del Lavoro, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, ha chiesto chiarimenti in merito a: quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell'Allegato V all'CSR del 07.07.2016.

### **Il quesito alla base dell'interpello**

L'istante rappresenta che:

- da un lato, il punto 9.1 dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 7 luglio 2016 stabilisce che per i convegni o seminari per l'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti
- dall'altro, la Tabella riassuntiva inserita nell'Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

### **La risposta della Commissione**

La Commissione premette che al punto 12.8 del predetto Accordo viene previsto, come coerentemente riportato nella Tabella riassuntiva dell'Allegato V del medesimo Accordo, che:

in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero

massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.

La Commissione ritiene che l'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, possa essere svolto mediante:

- corsi di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità
- convegni o seminari senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, dove tuttavia deve essere prevista la tenuta del registro di presenza da parte del soggetto che realizza l'iniziativa.

*Link di riferimento: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-dl-gs-81-08-n-3-2019.pdf>*

---

## **LA PROFESSIONE DEL CARPENTIERE NORMATA DALLA LEGGE**

*Norma UNI 11742:2019*

In vigore dal 21 marzo la UNI 11742:2019 contenente i nuovi requisiti di conoscenza, abilità, competenza del carpentiere di elementi e strutture di legno

Il 21 marzo scorso è stata pubblicata sul sito UNI la norma UNI 11742:2019 che regola la professione di carpentiere, dal titolo:

Attività professionali non regolamentate – Carpentiere di elementi e strutture di legno – Requisiti di conoscenza, abilità, competenza

laddove per “carpenteria” si intende l'attività di costruzione o assemblaggio di più elementi, standardizzati o preparati su misura, per la realizzazione di strutture fisse o mobili, provvisorie o definitive.

In riferimento all'attività professionale del carpentiere di elementi e strutture di legno, ossia di colui che svolge la propria attività professionale nell'ambito delle attività di cantiere che includono la posa in opera e eventuali lavorazioni al fine di realizzare un costruito in conformità ai disegni costruttivi, la norma definisce i seguenti requisiti di:

- conoscenza
- abilità
- competenza.

All'interno della norma sono previste 2 figure:

- carpentiere generico
- carpentiere specializzato

contraddistinte da diversa esperienza e competenza.

Obiettivo della norma è di definire in ambito nazionale una misura a tutela del comparto industriale rappresentato, e valorizzare le maestranze specializzate presenti all'interno del nostro tessuto imprenditoriale.

I requisiti, infatti, sono individuati in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework – EQF).